



Berna, 26 settembre 2008

Ai partiti politici,
alle associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,
alle associazioni mantello dell'economia,
alle cerchie interessate

Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifica della legge sulle armi (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen)

Avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

1. il 26 settembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere la procedura di consultazione interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.
2. La procedura di consultazione si concluderà il **30 dicembre 2008**.
3. L'adeguamento della direttiva sulle armi nasce dalla necessità di adempiere i requisiti derivanti dalla firma da parte della Comunità europea del protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco. La Svizzera soddisfa già ampiamente i requisiti della direttiva modificata. La legislazione in materia di armi richiede pertanto solo dei minimi adeguamenti.

Nella modifica della direttiva sulle armi, l'obbligo di contrassegno riguarda anche le munizioni. Di conseguenza il nuovo articolo 18b della legge sulle armi disciplina il contrassegno delle più piccole unità d'imballaggio di munizioni.

In base alla revisione della direttiva sulle armi, il periodo minimo di conservazione per i registri contenenti informazioni sulle armi è di 20 anni. Al momento della cessazione dell'attività, i commercianti di armi consegnano tali registri all'autorità che gestisce il sistema d'informazione elettronico. L'applicazione di questa disposizione è retta dall'articolo 21 della legge sulle armi, che disciplina l'obbligo da parte del commerciante di armi di tenere la contabilità.

Secondo l'articolo 22c della legge sulle armi, l'Amministrazione federale delle dogane è tenuta ad effettuare controlli a campione per verificare se il trasporto di armi coincide effettivamente con le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta.



In base alla direttiva sulle armi modificata, agli Stati viene esplicitamente chiesto di predisporre entro il 31 dicembre 2014 un sistema d'informazione elettronico che può essere gestito in modo decentrato e che fornisce informazioni sulle condizioni di possesso delle armi da fuoco registrate nel sistema. Gli articoli 32a - c della legge sulle armi costituiscono in tal senso la necessaria base legale.

L'articolo 22b capoverso 1 della legge sulle armi contiene inoltre un adeguamento relativo all'attuazione della prima versione della direttiva sulle armi. Per maggiori dettagli si rimanda al punto 3 del rapporto esplicativo.

4. *In allegato Vi sottoponiamo per parere il Decreto federale che approva e trasporta lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) nonché la modifica della legge sulle armi (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), corredati del relativo rapporto esplicativo. Ulteriori copie della documentazione sulla procedura di consultazione possono essere ordinate tramite Internet all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.*

Vi invito a inviare i Vostri pareri direttamente al servizio responsabile in seno all'Ufficio federale di polizia, ovvero allo Stato maggiore, Servizio giuridico e protezione dei dati, signora Simone Rusterholz, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna; e-mail: Simone.Rusterholz@fedpol.admin.ch; tel.: 031 325 13 12.

Per ulteriori informazioni, Vi invito a contattare l'Ufficio federale di polizia.

Vi prego di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della mia alta considerazione.

Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)